

CODICE DI COMPORTAMENTO

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27/03/2015

CODICE DI COMPORTAMENTO AI SENSI DELLA LEGGE 6 NOVEMBRE 2012 N. 190 “DIPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E DELL’ILLEGALITA’ NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE”

Art. 1 - Procedure di espletamento della gara d’appalto

1. Tutti gli affidamenti dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture dovranno essere aggiudicati nel rispetto del regolamento dell’attività negoziale, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21/10/2008.
2. Le sedute di gara d’appalto dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, destinate all’apertura delle buste e alla comunicazione dei punteggi devono essere svolte pubblicamente e previo avviso a tutti i partecipanti alla procedura, ove non previsto nel bando di gara o nella lettera d’invito.
3. Nei capitolati, lettere d’invito e nei contratti per l’affidamento di lavori, servizi e forniture dovrà essere inserito il patto d’integrità di cui all’allegato A) parte integrante.

Art. 2 - Divieto di clausole individualizzanti


E’ vietato l’inserimento nei bandi di gara di clausole dirette, in qualsiasi forma, ad individuare dati o tecnici o altre modalità che possano comportare il riconoscimento od il condizionamento dei partecipanti alla gara o riferite a caratteristiche possedute in via esclusiva da specifici beni, servizi o fornitori.

Art. 3 - Formazione sui rischi di infiltrazione mafiosa

1. APT Livigno informerà il proprio personale circa i rischi di infiltrazioni di tipo mafioso e di corruzione e di ciò mediante la diffusione di conoscenze e notizie sulle forme di criminalità presenti nel territorio e sulle modalità di azioni dalle stesse praticate nei vari settori.

Art. 4 - Donativi, Utilità e Disciplina

1. Il dipendente non deve richiedere né accettare donativi o altre utilità di qualsiasi natura, per sé o per altri, da qualsivoglia soggetto, sia esso persona fisica, società, associazione o impresa. In caso di offerta deve effettuare una segnalazione al Presidente-Amministratore Delegato. Un’eccezione è ammessa solo per i regali d’uso di modico valore di apparente valore fino ad euro 300,00 (trecento,00) in occasione di particolari ricorrenze, salvo, tuttavia, che essi provengano da soggetti



con i quali il dipendente ha in corso rapporti di ufficio, o da persone che si abbia motivo di ritenere collegate ad associazioni di tipo mafioso o ad altre associazioni criminali. Anche la ricezione dei regali d'uso di modico valore, o l'offerta, nei casi in cui essa debba essere respinta, devono essere segnalate al Presidente-Amministratore Delegato.

2. Il dipendente non deve instaurare o mantenere rapporti, anche nell'ambito della sua attività, con soggetti che, per notorietà o per diretta conoscenza, sappia essere collegati ad associazioni di tipo mafioso o altre associazioni criminali.
3. Il dipendente deve segnalare con immediatezza al Presidente-Amministratore Delegato ogni fatto o comportamento anomalo riconducibile a possibili interferenze criminali nell'attività assegnata.
4. Saranno garantite la riservatezza e, in quanto possibile, l'anonimato di coloro che adempiano agli obblighi di segnalazione e di denuncia, con il pieno supporto di assistenza legale garantita.
5. Il Presidente-Amministratore Delegato si impegna ad informare le autorità competenti al fine dell'attivazione delle eventuali idonee misure di protezione nei riguardi del segnalante e del denunciante.
6. L'omissione o la ritardata segnalazione o denuncia, costituisce illecito disciplinare.

Art. 5 – Questionario


1. I dipendenti di APT Livigno, ai fini di una valutazione della loro professionalità ed affidabilità, devono compilare un questionario, indicando:
 - a) i rapporti di collaborazione, in qualunque forma retribuiti, svolti nell'ultimo quinquennio e se sussistono ancora rapporti di natura finanziaria o patrimoniale con il soggetto per il quale la collaborazione è stata prestata;
 - b) se, nel rispetto della vigente disciplina relativa al diritto di associazione, abbia aderito o aderisce ad associazioni od organizzazioni, anche di carattere non riservato;
 - c) se e quali attività professionali od economiche svolgono le persone con loro conviventi.

Art. 6 - Obbligo di riferire

1. Il dipendente di qualsiasi livello deve comunicare - non appena ne viene a conoscenza - al Presidente-Amministratore Delegato di essere stato sottoposto a procedimento di prevenzione ovvero a procedimento penale per reati di criminalità di tipo mafioso o per altri reati.
2. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare.

Art. 7 - Assegnazione

Il Presidente-Amministratore Delegato può assegnare ad altro dipendente addetto al settore, la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento quando,



anche sulla base del questionario redatto dal dipendente, o per notizie acquisite nell' esercizio delle proprie funzioni, emerge la possibilità di un'influenza di tipo mafioso o di altre influenze da parte di associazioni criminali sullo svolgimento del procedimento amministrativo.

Art. 8 - Trasparenza dell'azione amministrativa

Il responsabile della struttura o il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) in applicazione del principio della trasparenza nell'attività amministrativa, deve astenersi a partecipare all'adozione di decisioni od attività che possano coinvolgere, direttamente o indirettamente, interessi propri o dei loro parenti entro il quarto grado ed affini entro il terzo grado o persone con loro conviventi.

Art. 9 – Sospensione


1. E' sospeso di diritto senza retribuzione il dipendente sottoposto a procedimento penale o che abbia riportato una condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale nonché per i reati previsti dall'articolo 10 comma 1 lettera a) – b) – c) – d) – e) – f) del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.
2. Nell'ipotesi che il dipendente non sia condannato con sentenza passata in giudicato lo stesso verrà riammesso in servizio con la stessa posizione giuridica ed economica posseduta al momento della sospensione.
3. Nell'ipotesi di condanna con sentenza passata in giudicato, il rapporto di lavoro con il dipendente si risolve.

Art. 10 - Obbligo di costituzione di parte civile

La possibilità di costituzione di parte civile ad opera dell'Azienda di Promozione e Sviluppo Turistico Livigno è prevista per i processi relativi ai delitti di concussione (art. 317 c.p.) e corruzione (artt. 318 a 322 c.p.) dei quali siano imputati i dipendenti della stessa APT Livigno.

Art. 16 – Segnalazione illeciti

Al dipendente che segnala illeciti si applica la tutela prevista e disciplinata dall'articolo 54 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190.



ALLEGATO A PATTO DI INTEGRITÀ

La Società si impegna a segnalare all'APT Livigno qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni di contratto. La Società si impegna a segnalare i possibili conflitti di interesse, alla stessa noti, relativi ai funzionari incaricati dei procedimenti. La Società dichiara altresì che non si è accordata e non si accorderà con altri soggetti interessati all'esecuzione del contratto. La Società si impegna a rendere noti tutti i pagamenti eseguiti riguardanti il contratto, inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di questi ultimi non deve superare il "congruo ammontare dovuto per servizi legittimi". La Società accetta irrevocabilmente le penali che in caso di mancato rispetto degli impegni anti-corrruzione assunti con questo Patto di Integrità, potranno esserle applicate:

- risoluzione del contratto;
- incameramento della cauzione definitiva al fine dell'applicazione delle penali sotto riportate;
- penale contrattuale a favore dell'APT Livigno della misura del 0,50% del valore del contratto, oltre al rimborso dei danni per la violazione del patto anche di una sola fattispecie;
- penale contrattuale a favore degli altri concorrenti della gara nella misura dell'1% del valore del contratto per ogni partecipante, oltre al rimborso dei danni;
- esclusione del concorrente dalle gare indette dall'APT Livigno per 5 anni, mediante esclusione dall'elenco dei fornitori di beni e prestatori di servizi;
- il presente Patto di Integrità e le relative penali applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto stipulato a seguito del contratto e sino alla data di scadenza. Ogni controversia relativa alla interpretazione, esecuzione o in esecuzione del presente Patto di Integrità fra l'APT Livigno e gli interessati a questo contratto, e tra i gli interessati stessi, sarà risolta mediante arbitrato. Due arbitri verranno nominati mediante accordo tra le parti entro trenta giorni dalla comunicazione dell'inizio della procedura arbitrale, ovvero, in caso di mancato accordo, dal presidente del Tribunale di Sondrio; lo stesso presidente del tribunale nominerà il presidente del collegio arbitrale. Il collegio deciderà secondo equità ed avrà sede dell'APT Livigno. Il collegio arbitrale agisce indipendentemente da eventuali giudizi amministrativi o penali. Il Collegio arbitrale avrà competenza anche su eventuali penali a carico dell'APT Livigno di per il recupero del danno in caso di mancato rispetto delle condizioni.